



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1583/2021** promossa da:

DELL'ERBA RAFFAELE (C.F. 03914420710), con il patrocinio dell'avv. RUOCCO ANDREA presso il cui studio in Foggia alla via Lustrò n. 29 è elettivamente domiciliato

- OPPONENETE -

contro

ITALIANA PETROLI SPA (C.F. 00051570893), con il patrocinio degli Avvocati MARTINO PAOLA FALINI GIORGIO e VINELLI Giuseppe, elettivamente domiciliata ROMA in PIAZZA CAVOUR, 3 presso lo studio dell'Avv. MARTINO PAOLA

- OPPOSTA -

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI: come da note telematiche autorizzate per l'udienza del 4/6/2025 celebrata in modalità cartolare *ex art. 127 ter c.p.c.*

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.

Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10/3/2021, DELLERBA Raffaele, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale corrente in Trinitapoli alla S.S. 16 bis km 744, proponeva opposizione avverso il decreto n. 206/2021, con cui il Tribunale di Foggia gli aveva ingiunto di pagare, in favore della ITALIANA PETROLI SPA, la somma di € 31.205,16, oltre interessi e le spese del procedimento monitorio, rassegnando le seguenti testuali conclusioni:

"a) Accertare e dare atto che l'opponente nulla deve alla opposta, per le ragioni di cui in premessa.

b) In via subordinata, accertare e dare atto che l'opponente non è debitore della somma ingiunta ma della minor somma, tenuto conto di quanto dedotto in narrativa.

c) In conseguenza - ed in ogni caso - revocare e porre nel nulla la impugnata ingiunzione di pagamento, ad ogni effetto e conseguenza di legge.

d) Con condanna della convenuta, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite, con

distrazione in favore del difensore antistatario. “.

Con comparsa di risposta del 29/7/2021 si costituiva la Italiana petroli S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore eccependo l'infondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva l'integrale rigetto con il favore delle spese.

La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 25/9/2024, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.

2. L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento alla luce delle considerazioni che seguono.

Giova preliminarmente ricordare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, che si connota per la sua struttura particolare: in seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo, infatti, è rimessa all'ingiunto l'iniziativa di dare ulteriore impulso al processo per la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata (soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto) o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della stessa pretesa (che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e differito).

Tale particolare struttura del procedimento per decreto ingiuntivo, nel quale non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, si riflette sulla distribuzione dell'onere della prova: l'ingiunto, pur avendo la posizione processuale di attore, sostanzialmente è convenuto in giudizio, con la conseguenza che grava sul creditore-attore in senso sostanziale l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto; mentre il debitore-convenuto in senso sostanziale ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea.

Ancora, va precisato che nel caso di specie l'opposta-attrice in senso sostanziale ha dedotto di essere titolare di crediti di fonte contrattuale nei confronti dell'opponente-convenuto in senso sostanziale e si duole dell'inadempimento di quest'ultimo consistito nel mancato pagamento dei canoni di affitto dal 31 agosto 2020 per il complessivo importo di € 31.205,16.

Sicché, nel caso de quo, vertendosi in tema di inadempimento contrattuale, trova piena applicazione il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui *“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”* (così le Sezioni Unite n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: v. da ultimo Cass. n. 13685/2019).

3. Tanto premesso, deve rilevarsi che l'opposta-attrice in senso sostanziale ha adempiuto all'onus probandi su di essa gravante, avendo:

a) prodotto il contratto di affitto di azienda per atto notaio Antonio Stango, Repertorio n. 6732, Raccolta n. 4724 del 19 dicembre 2013, avente ad oggetto l'azienda sita nel Comune di Trinitapoli, Strada Statale Sedici, KM 731+744, destinata allo svolgimento di attività di bar, insistente su immobile di proprietà della stessa Italiana Petroli;

b) allegato l'inadempimento del debitore nei termini sopra specificati.

4. Orbene, a fronte del puntuale adempimento dell'onus probandi da parte della creditrice opposta, i fatti estintivi, impeditivi o modificativi allegati dagli opponente- convenuto in senso sostanziale – il quale peraltro non ha contestato la propria morosità - sono inidonei a paralizzare la pretesa creditoria azionata nei suoi confronti.

5. L'opponente ha innanzitutto eccepito la nullità della clausola contrattuale relativa alla determinazione del canone di affitto per violazione dell'accordo di categoria stipulato in data 23/7/1998.

Assume, in particolare, l'opponente che: a) il canone annuo fisso di € 8.804,55 (oltre iva) stabilito nel contratto di affitto di ramo di azienda del 19 dicembre 2013, sia stato determinato in violazione della tabella dei canoni NON OIL allegata all'accordo del 23/7/1998 stipulato tra le associazioni di categoria; b) dalla differenza tra i canoni dovuti in base all'accordo del '98 e quelli convenuti nel contratto di locazione, emergerebbe un proprio credito nei confronti dell'opposta di € 50.829,73 (per il quale non è stata tuttavia proposta alcuna domanda riconvenzionale).

L'opposta, dal canto suo ha dedotto che al momento della conclusione contratto di affitto di azienda per cui è causa, l'Accordo di categoria del 23/7/1998 invocato dall'opponente non era più valido, né efficace.

6. L'esame del motivo di opposizione impone una breve ricapitolazione della disciplina applicabile:

- **Decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 - Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

Art. 1. Norme per liberalizzare la distribuzione dei carburanti.

1. L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti, di seguito denominati «impianti», sono attività liberamente esercitate sulla base dell'autorizzazione di cui al comma 2 e con le modalità di cui al presente decreto. Il regime di concessione di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, cessa dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente decreto secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

2. L'attività di cui al comma 1 è soggetta all'autorizzazione del comune in cui essa è esercitata. L'autorizzazione è subordinata esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni. Insieme all'autorizzazione il comune rilascia le concessioni edilizie necessarie ai sensi dell'articolo 2. L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi secondo le procedure di cui al d.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37. *(comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, decreto legislativo n. 346 del 1999)*

3. Il richiedente trasmette al comune, unitamente alla domanda di autorizzazione, un'analitica autocertificazione corredata della documentazione prescritta dalla legge e di una perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione europea, attestanti il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 e dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1. Trascorsi novanta giorni dal ricevimento degli atti, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego. Il sindaco *(il dirigente - circolare interni n. 2 del 27 gennaio 2000 - n.d.r.)*, sussistendo ragioni di pubblico interesse, può annullare l'assenso illegittimamente formatosi, salvo che l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissato dal comune stesso. *(comma così modificato dall'art. 83-bis, comma 19, legge n. 27 del 2012)*

4. In caso di trasferimento della titolarità di un impianto, le parti ne danno comunicazione al comune, alla regione e all'ufficio tecnico di finanza entro quindici giorni. *(comma così modificato dall'art. 5, comma 2, decreto legislativo n. 346 del 1999)*

5. Le concessioni di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sono convertite di diritto in autorizzazione ai sensi del

comma 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, i soggetti già titolari di concessione, senza necessità di alcun atto amministrativo, possono proseguire l'attività, dandone comunicazione al comune, alla regione e al competente ufficio tecnico di finanza. Le verifiche sull'idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate al momento del collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente verifica. Gli impianti in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono sottoposti dal comune a verifica, comprendente anche i profili di incompatibilità di cui all'articolo 3, comma 2, entro e non oltre il 30 giugno 1998. Le risultanze concernenti tali verifiche sono comunicate all'interessato e trasmesse alla regione, al competente ufficio tecnico di finanza, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al , anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2. Restano esclusi dalle verifiche di cui al presente comma gli impianti inseriti nei programmi di chiusura e smantellamento di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, fermi restando i poteri di intervento in caso di rischio sanitario o ambientale. Il controllo, la verifica e la certificazione concernenti la sicurezza sanitaria necessaria per le autorizzazioni previste dal presente articolo sono effettuati dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni.

6. La gestione degli impianti può essere affidata dal titolare dell'autorizzazione ad altri soggetti, di seguito denominati gestori, mediante contratti di durata non inferiore a sei anni aventi per oggetto la cessione gratuita dell'uso di tutte le attrezzature fisse e mobili finalizzate alla distribuzione di carburanti per uso di autotrazione, secondo le modalità e i termini definiti dagli accordi interprofessionali stipulati fra le associazioni di categoria più rappresentative, a livello nazionale, dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione. Gli altri aspetti contrattuali e commerciali sono regolati in conformità con i predetti accordi interprofessionali. I medesimi accordi interprofessionali si applicano ai titolari di autorizzazione e ai gestori; essi sono depositati presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ne assicura la pubblicità. Gli accordi interprofessionali di cui al presente comma prevedono un tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie contrattuali individuali secondo le modalità e i termini ivi definiti. Il Ministro dell'industriacommercio , su richiesta di una delle parti, esperisce un tentativo di mediazione delle vertenze collettive. *(ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 57 del 2001 le parole "tutte le attrezzature fisse e mobili" devono intendersi riferite anche alle attrezzature per l'erogazione e il pagamento sia anticipato che posticipato del rifornimento)*

6-bis. Il contratto di cessione gratuita di cui al comma 6 comporta la stipula di un contratto di fornitura, ovvero di somministrazione, dei carburanti. *(comma aggiunto dalla legge n. 496 del 1999)*

7. I contratti di affidamento in uso gratuito di cui all'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, tra concessionari e gestori esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano in vigore fino alla loro scadenza, anche in caso di trasferimento della titolarità del relativo impianto. A tali contratti si applicano le norme contenute nel comma 6 per quanto riguarda la conciliazione delle controversie.

8. Gli aspetti relativi agli acquisti in esclusiva sono disciplinati in conformità alle disposizioni adottate dall'Unione europea.

9. Nell'area dell'impianto possono essere commercializzati, previa comunicazione al comune, alle condizioni previste dai contratti di cui al comma 6 e nel rispetto delle vigenti norme in materia sanitaria e ambientale, altri prodotti secondo quanto previsto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione dei veicoli a motore di cui agli articoli 1, comma 2, secondo periodo, e 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, possono essere effettuati dai gestori degli impianti.

10. Ogni pattuizione contraria al presente articolo è nulla di diritto. Le clausole previste dal presente articolo sono di diritto inserite nel contratto di gestione, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.

- Legge 5 marzo 2001, n. 57 - Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati.

Art. 19 - (Norme per l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti)

1. Al fine di assicurare la qualità e l'efficienza del servizio, il contenimento dei prezzi di vendita ed il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione del sistema distributivo dei carburanti di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti. In coerenza con il Piano nazionale, le regioni,

nell'ambito dei poteri programmatori loro attribuiti, provvedono a redigere i piani regionali sulla base dei seguenti indirizzi: [omissis]

2. Sono fatte salve le disposizioni emanate dalle regioni compatibili con gli indirizzi di cui al comma 1.

3. In conformità alle prescrizioni dettate dal regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, i rapporti economici fra i soggetti titolari di autorizzazione, concessione, o fornitori e le associazioni di categoria dei gestori di impianti di distribuzione dei carburanti sono regolati secondo modalità e termini definiti nell'ambito di specifici accordi aziendali, stipulati tra ciascun soggetto titolare di autorizzazione, concessione, o fornitore e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori, aventi ad oggetto l'individuazione dei criteri di formazione dei prezzi di vendita consentiti nel medesimo regolamento nell'ambito di predefinite tipologie di contratti. Negli stessi accordi aziendali sono regolati rapporti contrattuali ed economici inerenti le attività aggiuntive a quella di distribuzione dei carburanti. Gli accordi definiscono altresì le modalità per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie individuali.

4. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole "tutte le attrezzature fisse e mobili" devono intendersi riferite anche alle attrezzature per l'erogazione e il pagamento sia anticipato che posticipato del rifornimento.

7. La Giurisprudenza di legittimità ha affermato che: *“Con riferimento al contratto con cui il concessionario del servizio di distribuzione di carburanti affida a terzi la gestione di un impianto di sua proprietà, l'art. 1, comma 6, del d.lgs. 11 febbraio 1998 n. 32, e l'art. 19, comma 4, della legge 5 marzo 2001 n. 57, che della prima norma costituisce disposizione interpretativa come tale riguardante anche i contratti preesistenti, stabiliscono un limite all'autonomia contrattuale, prevedendo l'inderogabile gratuità della cessione al gestore dell'uso degli apparecchi di distribuzione e delle relative attrezzature sia fisse che mobili, comprese le apparecchiature per l'erogazione e il pagamento, sia anticipato che posticipato, del rifornimento, con nullità delle pattuizioni contrarie e loro sostituzione con le previsioni di legge, in attuazione della finalità generale d'impedire che la libera iniziativa privata possa dar luogo a speculazioni tali da contrastare la necessità di assicurare sicurezza, continuità e regolarità al suddetto servizio pubblico”* (Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 239 del 12/01/2012).

È pertanto chiarito che si tratta di norme entrambe vigenti: la legge 57/2001 va persino a novellare una parte dell'art. 1, co. 6, del d.lgs. 32/1998, norma per l'appunto invocata da parte ricorrente in merito alla disciplina “non oil” e che contiene il richiamo agli accordi c.d. interprofessionali.

I due testi normativi devono quindi essere coordinati tra loro.

Il d.lgs. 32/1998 fa riferimento ai c.d. accordi interprofessionali che coinvolgono tutte le associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale dei titolari dell'autorizzazione, da un lato, e quelle dei gestori, dall'altro lato.

La legge 57/2001 fa invece richiamo agli accordi c.d. aziendali o “di colore” stipulati tra ciascun soggetto titolare di autorizzazione e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori.

Si tratta di accordi di livello diverso e che possono quindi coesistere: uno coinvolge tutte le compagnie petrolifere e tutti i gestori, quindi è interprofessionale; l'altro livello coinvolge le singole compagnie e i gestori, quindi è aziendale; secondo un condivisibile ragionamento espresso nel precedente richiamato dalla difesa di parte ricorrente, la contrattazione interprofessionale opera a livello orizzontale tra tutti gli operatori del settore e la contrattazione aziendale opera invece a livello verticale tra singola compagnia e le associazioni rappresentative dei gestori a livello nazionale.

Gli accordi interprofessionali in materia “non oil” non sono stati caducati né allora né successivamente: non è per il semplice effetto dell'entrata in vigore della legge 57/2001 che il sistema sia stato radicalmente innovato poiché gli accordi aziendali andavano comunque siglati e questi accordi avrebbero potuto innovare i precedenti accordi interprofessionali se e

nella misura in cui fossero andati a sostituire i precedenti disciplinando in maniera innovativa anche in materia “non oil” e poiché i successivi accordi “di colore” nulla hanno detto in merito alla disciplina “non oil” continuano a trovare applicazione gli accordi interprofessionali proprio perché i soli a disciplinare il settore “non oil”. Non ha quindi particolare rilievo che il contratto sia stato stipulato nel 2015, potendosi applicare tuttora gli accordi interprofessionali del 1997 e del 1998 nella parte “non oil”. L’accordo del 6.7.2015 prodotto da parte convenuta (il richiamo è al documento 6 di parte convenuta già prima richiamato) non smentisce questo assunto. L’accordo di colore così prodotto richiama l’art. 19, co. 3, della legge 57/2001, dal quale trae fondamento, ma poi non disciplina alcuna aspetto delle attività “non oil” sicché, come argomentato dalla difesa di parte ricorrente, la disciplina di queste è tuttora regolata dagli accordi interprofessionali del 1997 e del 1998.

L’art. 1, co. 10, del d.lgs. 32/1998 prevede: *“Ogni pattuizione contraria al presente articolo è nulla di diritto. Le clausole previste dal presente articolo sono di diritto inserite nel contratto di gestione, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti”*. La nullità involge anche le pattuizioni che si pongano in contrasto con gli accordi interprofessionali richiamati proprio dall’articolo in esame.

Ai sensi dell’art. 1339 c.c. opera una sostituzione della clausola difforme, prevista dall’art. 6 del contratto, con la disciplina degli accordi interprofessionali in punto canone; trattandosi di rapporto già cessato, la sostituzione opera al solo fine di rideterminare i rapporti di dare e avere tra le parti.

L’accordo interprofessionale del 29.7.1997 (doc. 25 di parte ricorrente) prevede, al punto 14, per la parte economica dei contratti non-oil, che *“...il gestore dovrà riconoscere al concessionario una percentuale ... sullo scontrinato ... con un minimo garantito compreso nella percentuale definita, per la remunerazione dell’investimento, articolato per tipologia di attività ed in funzione di fasce di fatturato”*. Il successivo accordo interprofessionale del 23.7.1998 (doc. 26 di parte ricorrente) stabilisce, al punto 4, che: *“Non-oil: gli attuali contratti vengono prorogati per la parte economica sino al 30/06/1999 alle medesime condizioni. I nuovi canoni per le attività non oil da applicarsi subito per gli impianti nuovi o ristrutturati e per gli impianti esistenti dopo la conclusione del periodo di moratoria contrattuale [n.d.r. 30/06/1999] sono quelli contenuti nella tabella allegata”* (doc. 26 allegato “Tabella non-oil” di parte ricorrente).

L’accordo interprofessionale del 1998 da ultimo richiamato, unitamente alla tabella allegata, non aveva alcuna scadenza, quindi, può ritenersi ancora in vigore.

8. Tanto premesso, l’opponente ha eccepito nel contratto di affitto Repertorio n. 6732, Raccolta n. 4724 del 19 dicembre 2013 il canone annuo fisso sia stato determinato in spregio alla Tabella NON OIL allegata all’accordo interprofessionale sopra indicato.

L’eccezione, per quanto generica, risulta comunque palesemente infondata.

Al riguardo, giova preliminarmente evidenziare che:

- il contratto de quo ha ad oggetto l’attività di “BAR”, ovvero una delle attività cd aggiuntive alla distribuzione di carburanti espressamente contemplate nella citata Tabella NON OIL, unitamente a quelle di “Tabacchi e Lotterie”, “Giornali e Riviste”, “Negozio” e “Gommista e Officina”;
- in relazione a tali specifiche attività aggiuntive, il parametro di riferimento cui applicare la forbice dei valori percentuali per la determinazione del canone, è rappresentato dal fatturato annuo, che in tabella risulta ancora espresso in lire.

Orbene, nel caso di specie il parametro di riferimento è rappresentato dal fatturato annuo pari ad € 100.000,00, al cui eventuale superamento è infatti collegato l’aumento del canone di locazione in misura del 10% (Cfr. contratto di affitto art.6.1 lettere A e B).

Nella tabella allegata all'accordo interprofessionale del 23/7/1998, la forbice percentuale prevista per il fatturato relativo allo scaglione fra 100 e 300 milioni di lire - nel quale rientra la somma di € 100.000,00 (corrispondente a £ 193.627.000) - è del 9-12%.

Ciò significa che il canone annuo fisso legittimo nel caso di specie deve essere compreso fra i €9.000,00 e € 12.000,00.

E poiché nel contratto di affitto di azienda per atto notaio Antonio Stango, Repertorio n. 6732, Raccolta n. 4724 del 19 dicembre 2013, è stato previsto il canone annuo fisso di € 8.804,55 oltre Iva, non si ravvisa alcuna violazione della tabella NON OIL allegata all'accordo interprofessionale del 23/7/1998.

9. Parimenti priva di pregio è l'eccezione relativa all'incolpevole morosità per intervenuta crisi economica a seguito della pandemia da Coronavirus.

Al riguardo, per un verso è sufficiente osservare che l'inadempimento dedotto dall'intimante è relativo ad un arco temporale che precede di gran lunga il cd lockdown conseguente alla pandemia da COVID 19 ed ha avuto inizio nel mese di agosto 2017, quindi quasi tre anni prima della pandemia.

Per altro verso, si rileva l'estrema genericità dell'eccezione, posto che l'opponente non ha neanche allegato l'esistenza di situazioni concrete, suscettibili di verifica, che abbiano avuto una diretta ripercussione nel godimento della res, provocandone una riduzione o una diminuzione.

10. Con l'ultimo motivo di opposizione il Dellerba assume che ITALIANA PETROLI SPA lo avrebbe costretto a chiudere il Punto Vendita, sospendendo la fornitura del carburante, con conseguenti gravi ripercussioni anche sugli incassi scaturenti dall'attività di ristorazione legata alla locazione dell'immobile adibito ad uso bar.

Trattasi di doglianza estremamente generica e sfornita di qualunque supporto probatorio.

Come già evidenziato dal Tribunale nella fase cautelare, l'opponente non in alcun modo provato l'eventuale invio, nel periodo di riferimento, di ordinativi di carburante che sarebbero rimasti inevasi. Orbene, se va considerato che il fatto negativo non possa essere dimostrato di per sé, deve comunque ritenersi che avrebbero potuto essere fornite delle prove convergenti nel senso invocato. Tra esse, la dimostrazione di richieste di prodotto in corrispondenza delle giornate di chiusura. Mancando una tale dimostrazione, deve ritenersi che le chiusure siano addebitabili a condotte del gestore, non idonee a integrare valida giustificazione dell'inadempimento all'obbligo di corrispondere i canoni di affitto.

Conclusivamente, non avendo l'opponente - a fronte del puntuale adempimento da parte della società opposta dell'onus probandi su di essa gravante - assolto all'onere della specifica contestazione degli importi ingiunti, in tal modo omettendo di offrire il benché minimo elemento idoneo scalfire la fondatezza della pretesa creditoria, l'opposizione deve essere integralmente rigettata.

11. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/14 tenuto conto del disposto dell'art. 28, in ragione del valore della controversia e dell'attività processuale svolta. Le spese di lite seguono la soccombenza

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 206/21 emesso dal Tribunale di Foggia in data 2/2/2021, dichiarandolo definitivamente esecutivo, ai sensi

dell'art. 653 c.p.c.;

2) condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite che liquida in € 7.616,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge. Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata all'esito dell'udienza del 4/6/2025 celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c..

Foggia, 21 giugno 2025

Il Giudice
dott. Francesco Pellecchia